

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 aprile 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2015, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali». (15R00542) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33). (16R00153) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 25.

Norme in materia di cimiteri per animali. (16R00154) Pag. 10

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2015, n. 0219/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321. (16R00113) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2015, n. 0220/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007). (16R00114) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 25.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia. (16R00013) Pag. 21



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2015, n. 36.


Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015. (15R00528).....

Pag. 33

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 23 novembre 2015, n. 26, concernente: «Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017». (16R00079)

Pag. 38



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2015, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali».

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 26 novembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Vista la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-2446 del 23 novembre 2015,

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali».

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione Piemonte, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Art. 2.

Costituzione di diritti personali di godimento su beni immobili regionali

1. I beni immobili appartenenti alla Regione, oggetto di valorizzazione in coerenza con il Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, posso-

no essere assegnati in uso a terzi, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, osservate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 54, 55, 56, 57-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per gli immobili dichiarati di interesse ai sensi degli articoli 10-12 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Pertanto, se si tratta di beni classificati o classificabili come demaniali o patrimoniali indisponibili, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico attraverso un provvedimento amministrativo di «concessione», a carattere potestativo ed unilaterale, cui accede una convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il concessionario e regolante i rapporti fra le parti.

3. Sono invece stipulati negozi giuridici disciplinati dal diritto comune, quali la locazione, l'affitto e il comodato, se i beni oggetto degli stessi fanno parte del patrimonio disponibile. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto stipulato, si rinvia alle norme vigenti.

4. La struttura regionale competente può concedere a terzi l'utilizzo, con le stesse modalità stabilite per i beni di proprietà regionale di cui al presente regolamento, anche dei beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (quali concessione, locazione, affitto, comodato), ove ciò sia consentito dal relativo contratto.

5. Annualmente la struttura regionale competente procede all'aggiornamento dell'elenco dei beni attribuiti in utilizzo a terzi.

Art. 3.

Utilizzi non consentiti

1. Non possono essere approvate destinazioni d'uso non ammesse dal piano regolatore generale comunale o finalizzate alla realizzazione di attività nocive, inquinanti, rumorose o in contrasto con le regole del buon ordine e del buon costume o comunque di attività lesive dell'immagine della Regione.

Capo II

CONCESSIONI E LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO

Art. 4.

Concessioni amministrative di beni

1. Le concessioni di beni regionali appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile possono essere disposte, purché non pregiudichino stabilmente la destinazione pubblica del bene.

2. Fatte salve le diverse disposizioni di legge, al rilascio delle concessioni provvede la struttura regionale competente in materia di patrimonio o la struttura affidataria della gestione del bene.

3. Con l'atto di concessione è approvato anche il relativo disciplinare che contiene in particolare:

a) il nome o la ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;



b) l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto di concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie e di eventuali ulteriori elementi utili;

c) l'uso per il quale è rilasciata la concessione;

d) la durata della concessione;

e) il canone;

f) tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene, in particolare la cauzione, la manutenzione, il pagamento delle imposte e delle spese dell'atto. Le spese di bollo e di registrazione sono di regola poste a carico del concessionario;

g) i casi di decadenza e di revoca.

4. Al disciplinare è allegata l'individuazione planimetrica dei beni in concessione.

Art. 5.

Procedimenti per la scelta del concessionario

1. Fatti salvi i casi di assegnazione diretta previsti dal presente regolamento, il concessionario è individuato con procedure comparative ad evidenza pubblica avviate d'ufficio o su istanza di parte.

2. Nel procedimento di confronto per la scelta del concessionario avviato d'ufficio si fa luogo ad avvisi pubblici, che contengono in particolare:

a) gli elementi identificativi del bene;

b) le finalità della concessione;

c) la durata della concessione;

d) le condizioni d'uso;

e) il canone a base d'asta richiesto;

f) il criterio di aggiudicazione con offerte segrete in aumento da confrontarsi con la base d'asta e con aggiudicazione al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, purché l'offerta sia almeno pari o superiore alla base d'asta, o, in alternativa, con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa individuazione dei criteri di valutazione e relativa ponderazione;

g) i requisiti del concessionario tenuto conto delle caratteristiche del bene;

h) ogni altro elemento utile al perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Il procedimento per la scelta del concessionario su istanza di parte è regolato come segue:

a) qualsiasi soggetto pubblico o privato per ottenere in concessione un bene deve produrre istanza alla struttura competente nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione;

b) alla domanda sono allegati:

1) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente in caso di istanza presentata da persona fisica;

2) copia dell'atto autorizzativo alla stipula della concessione in caso d'istanza presentata da persona giuridica;

3) progetto rappresentante la situazione attuale, l'ipotesi progettuale ed il relativo raffronto, qualora si prevedano interventi di manutenzione, ristrutturazione o nuova edificazione;

c) la documentazione tecnica è firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione, necessaria per la definizione della concessione;

d) la struttura regionale competente esamina in via preliminare la domanda di concessione al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità. Qualora riscontri la mancanza, la carenza o l'irregolarità della documentazione di cui al presente articolo, assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti;

e) nel caso di inammissibilità della domanda ovvero decorso senza esito il termine assegnato per l'integrazione, il procedimento si conclude con una dichiarazione di improcedibilità;

f) verificata la procedibilità ed ammissibilità della domanda di concessione, il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti;

g) nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di interventi di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti;

h) se a seguito della pubblicazione dell'avviso sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per finalità analoghe, la struttura competente procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure comparative di evidenza pubblica con le modalità di cui al comma 2, lettera f), ponendo a base di gara il valore del canone determinato a norma del presente regolamento.

4. Per l'assegnazione di un bene in concessione si può procedere ad assegnazione diretta quando il concessionario è un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) o un soggetto di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative che operi per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa, ovvero quando, tenuto conto della specificità del bene, l'interesse pubblico può essere perseguito da un unico soggetto. In tal caso la scelta di procedere ad assegnazione diretta è preceduta dalla pubblicazione di un idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione e deve essere adeguatamente motivata, dando atto del rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

5. Si può altresì procedere ad assegnazione diretta del bene se è stata esperita senza esito la procedura di evidenza pubblica.

Art. 6.

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto ad effettuare, a favore della Regione, un deposito cauzionale infruttifero di norma pari a due annualità del canone.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 6, l'importo della cauzione può essere ridotto alla metà del canone annuale in caso di concessione di durata non supe-



riore al quinquennio o in caso di concessione a favore dei soggetti di cui all'art. 25 per i particolari utilizzi ivi previsti.

3. L'importo della cauzione può essere aumentato fino a cinque volte quello del canone annuale nell'ipotesi di concessione ultraventennale.

4. Nelle concessioni di valorizzazione la cauzione deve essere adeguata sia all'ammontare degli investimenti che al canone annuo per la durata della concessione.

5. Se la struttura regionale competente si avvale in tutto o in parte della cauzione, la stessa è ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della medesima.

6. I soggetti pubblici possono essere esonerati dal versamento della cauzione, come previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).

7. Al termine della concessione la cauzione è restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi da parte di quest'ultimo.

8. La cauzione può essere costituita, oltre che in numerario, anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa di durata pari alla durata della concessione. La cauzione deve essere presentata contestualmente alla sottoscrizione del contratto, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con la rinuncia altresì alle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, nonché con l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della struttura regionale competente.

Art. 7.

Durata della concessione

1. La durata della concessione in uso di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è fissata per ogni singola concessione in relazione all'attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi ed alle finalità da perseguire, sino ad un massimo di vent'anni.

2. In caso di concessione migliorativa, se il concessionario assume l'obbligo di eseguire lavori di ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge del bene concesso o dell'attuazione di specifici e rilevanti progetti di valorizzazione, la durata della concessione può estendersi sino ad un massimo di cinquant'anni, tenuto conto anche del periodo di tempo necessario all'ammortamento dei costi.

3. Alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, questa si intende cessata di pieno diritto, senza necessità di diffida o di costituzione in mora da parte della struttura regionale competente, con l'obbligo del concessionario di riconsegnare del bene nel medesimo stato in cui fu consegnato, salvi gli interventi autorizzati.

Art. 8.

Determinazione del canone di concessione

1. Il canone concessorio, fatte salve specifiche diverse disposizioni normative di settore, è stimato dagli uffici competenti sulla base, di norma, dei valori di libero mercato.

2. Se il concessionario è un soggetto pubblico, il canone può essere soltanto ricognitorio, come previsto dalla

legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione).

Art. 9.

Aggiornamento canone di concessione

1. Il canone concessorio è aggiornato ogni anno in misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente, salvo che la totalità dei canoni venga corrisposta in unica soluzione all'atto della sottoscrizione.

Art. 10.

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza alla struttura competente con un preavviso di almeno sei mesi, salvo quanto diversamente previsto nel disciplinare di concessione.

Art. 11.

Subentro e subconcessione

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri senza l'assenso scritto della struttura regionale competente, pena la revoca della stessa.

2. La sub-concessione può essere disposta esclusivamente previa richiesta scritta e motivata da parte del concessionario titolare del rapporto, controfirmata dal sub-concessionario e accettata con atto scritto dalla struttura regionale competente. Il sub-concessionario è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

3. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:

a) morte del concessionario;

b) cessione d'azienda, di ramo d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata disposta la concessione, fusione e trasformazione dell'azienda.

4. La richiesta di subentro è presentata entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa, congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro, salvo il caso di cui al comma 3, lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi.


5. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 12.

Locazioni

1. L'uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile può essere consentito mediante stipula di contratti di locazione, affitto, affittanza agraria, secondo la natura dei beni e la normativa vigente in materia.

2. All'approvazione dei contratti di cui al comma 1 ed alla loro stipula provvede la struttura regionale competente in materia di patrimonio o la struttura affidataria della gestione del bene.



Art. 13.

Procedimento per l'assegnazione in locazione e canone

1. I beni del patrimonio disponibile della Regione possono essere assegnati in locazione mediante procedure comparative ad evidenza pubblica e a canoni di mercato, come determinati dai competenti uffici per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile.

2. L'aggiudicazione avviene con offerte segrete in aumento da confrontarsi con la base d'asta e con aggiudicazione al miglior offerente anche in presenza di una sola offerta valida, purchè l'offerta sia almeno pari o superiore alla base d'asta, o, in alternativa, con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa individuazione dei criteri di valutazione e relativa ponderazione.

3. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 14.

Durata della locazione

1. Salvo motivate eccezioni, per la determinazione della durata dei contratti di locazione ad uso di civile abitazione o ad uso diverso dalla civile abitazione e di affittanza agraria si applicano le disposizioni di legge vigenti per le singole fattispecie.

2. I contratti, salvo diverse disposizioni normative per determinate tipologie di usi locativi, non possono essere rinnovati tacitamente.

Art. 15.

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto di locazione il conduttore deve, prima della consegna del bene, prestare garanzia mediante deposito cauzionale infruttifero di importo non inferiore ad una trimestralità del canone di locazione.

2. Al termine della locazione la cauzione è restituita su richiesta del locatario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi da parte del medesimo.

3. La cauzione può essere costituita, oltre che in numerario, anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, di durata pari alla durata della locazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia altresì alle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile, nonché con l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della struttura regionale competente.

Art. 16.

Destinazione d'uso, divieto di sublocazione e di cessione del contratto

1. L'immobile deve essere destinato all'uso contrattualmente convenuto.

2. È vietata la sublocazione, la cessione da parte del conduttore del godimento, totale o parziale, dell'immobile e la cessione del contratto da parte del conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore.

3. Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, in caso di cessione, affitto o usufrutto dell'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), la struttura regionale competente può in tal caso opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. In caso di cessione il cedente non è liberato dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto qualora il cessionario non vi adempia.

Art. 17.


Cause di estinzione del rapporto concessorio e locativo

1. Sono cause di estinzione del rapporto concessorio:

- a) la naturale scadenza del termine;
- b) la morte del concessionario persona fisica, qualora non venga richiesto il subingresso nella concessione da parte degli eredi;
- c) lo scioglimento della società, salva la facoltà della Regione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
- d) la perdita della capacità giuridica del concessionario per interdizione;
- e) la perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà della Regione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
- f) il venir meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione o per cause naturali;
- g) il ricorrere di cause di revoca o decadenza secondo quanto previsto all'art. 18 o in caso di rinuncia anticipata del concessionario.

2. Il rapporto di locazione si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) morte del conduttore, qualora non ricorrano i presupposti di legge per il prosieguo del rapporto in capo ad altri soggetti;
- b) scioglimento della società conduttrice, salva la facoltà della Regione di proseguire il rapporto con il soggetto liquidatore, in presenza dei presupposti di legge;
- c) perdita della capacità giuridica del conduttore per interdizione;
- d) perdita della capacità giuridica del conduttore per fallimento, salva la facoltà della Regione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in presenza dei presupposti di legge;
- e) in caso di risoluzione e recesso, secondo quanto previsto all'art. 19.



Art. 18.

Revoca e decadenza dalla concessione

1. La struttura regionale competente può, con provvedimento motivato, revocare con preavviso al concessionario di almeno sei mesi, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. La struttura regionale competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree e dei fabbricati concessi (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);

b) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, e altri adempimenti);

c) mancato pagamento del canone per il numero di rate fissate nell'atto di concessione o degli altri oneri previsti;

d) mancata realizzazione dei manufatti, delle ristrutturazioni, parziali o totali e dei risanamenti conservativi nei termini e nei modi prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di sub concessione e del divieto di cessione di cui all'art. 11;

f) violazione di leggi o regolamenti inerenti l'attività esercitata sul bene concesso o i vincoli insistenti sullo stesso;

g) per l'insorgere di cause che determinino per il concessionario, ai sensi della vigente normativa, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 19.

Risoluzione e recesso dal contratto di locazione

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto di locazione:

a) l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni per l'utilizzazione del bene;

b) l'insorgere di cause che determinano per il locatario, ai sensi della vigente normativa, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il contratto di locazione prevede la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto.

3. La struttura regionale competente può recedere con un preavviso di almeno sei mesi, fatto salvo il diverso termine eventualmente previsto dalle norme vigenti per determinate fattispecie di locazione, dal contratto di locazione in caso di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse che non consentano la prosecuzione del rapporto locativo. Il recesso non comporta indennizzo.

4. Il locatario può, con un preavviso di almeno sei mesi, fatto salvo il diverso termine eventualmente previsto dalle norme vigenti per determinate fattispecie di locazione, recedere dal contratto di locazione.

Art. 20.

Manutenzioni, oneri e responsabilità del concessionario e del locatario

1. Sono a carico del concessionario e del locatario la corretta custodia del bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia, la manutenzione ordinaria, le spese di funzionamento e di gestione ed ogni imposta e tassa inerenti l'attività esercitata nell'immobile e, nel caso di concessione, ogni imposta e tassa gravante per legge sul concessionario, fatto salvo quanto stabilito all'art. 25, comma 3 per gli oneri manutentivi di natura ordinaria e straordinaria posti a carico dell'utilizzatore del bene regionale in uso gratuito o a canone ricognitorio.

2. Sono altresì a carico del concessionario o locatario gli adeguamenti, tanto dei locali che degli impianti, imposti dalla specifica destinazione prevista nel contratto.

3. Quando necessitano riparazioni che non sono a carico del concessionario o locatario, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Regione.

4. Il concessionario o locatario risponde dei danni da chiunque causati all'immobile, impianti, attrezzature ed arredi e solleva la Regione da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso dell'utilizzo dell'immobile ed in occasione delle attività ivi svolte.

5. Atteso che l'utilizzo del bene attribuito comporta, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, una ipotesi di responsabilità civile verso terzi connessa all'attività del concessionario o locatario, questi è tenuto a produrre alla struttura regionale competente idonea polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice con effetti dalla sottoscrizione del contratto che garantisca i danni all'edificio di qualsiasi natura, i danni arrecati a terzi derivanti dalla gestione dell'immobile e dall'attività ivi svolta e dalla manutenzione a suo carico.

Art. 21.

Trasformazioni dell'immobile

1. Il concessionario o locatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, addizione, miglioria o trasformazione all'immobile attribuito in uso nonché agli impianti senza il preventivo assenso scritto della struttura regionale competente.

2. Qualora l'immobile risulti assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004, deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del medesimo decreto, a cura ed onere del concessionario o locatario.

3. È obbligo del concessionario o locatario che esegua interventi autorizzati su immobili regionali consegnare alla struttura regionale competente tutti i necessari permessi, nulla osta, autorizzazioni e tutte le certificazioni previste per legge ai fini dell'agibilità e sicurezza dell'immobile e di variazione catastale.

4. Tutte le nuove opere assentite dalla Regione e realizzate dal concessionario o locatario sono acquisite in proprietà dalla Regione, senza alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 934 del codice civile. Al termine della concessione o locazione la struttura regionale competente può comunque richiedere la rimozione delle opere per cui abbia



prestato il proprio consenso ed il ripristino dello stato dei luoghi. Se il concessionario o locatario non provvede, la Regione interviene con l'esecuzione d'ufficio, con addebito dei costi al concessionario o locatario inadempiente.

Art. 22.

Emanazione dell'atto di concessione e stipulazione del contratto di locazione

1. Con apposito provvedimento dirigenziale, previo espletamento del procedimento amministrativo descritto agli articoli 5 e 13, la struttura competente in materia di patrimonio o affidataria della gestione attribuisce in concessione o in locazione il bene regionale.

2. Lo schema della convenzione che accede all'atto di concessione o del contratto di locazione costituisce allegato e parte integrante dell'atto dirigenziale di cui al comma 1.

3. Il concessionario o locatario presenta all'atto della sottoscrizione, la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o l'attestazione di costituzione del deposito cauzionale, l'attestazione di pagamento della prima rata del canone e la polizza assicurativa di cui all'art. 20.

Art. 23.

Consegna e rilascio dell'immobile

1. L'immobile oggetto di concessione o locazione è consegnato successivamente alla sottoscrizione della convenzione o del contratto, previo sopralluogo effettuato in contraddittorio. La consegna ed il rilascio dell'immobile devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti; ricorrendone le condizioni, può esserne disposta la consegna anticipata con le opportune cautele.

2. Alla scadenza naturale o anticipata della concessione o locazione l'immobile deve essere riconsegnato, libero da persone e cose e in buono stato d'uso e manutentivo. Ogni danno accertato comporta per il concessionario o locatario l'obbligo del risarcimento.

3. La normale usura secondo il corretto utilizzo non è considerata danno, fermo restando quanto disposto all'art. 20 circa gli obblighi di manutenzione.

Art. 24.

Ritardata restituzione dell'immobile

1. Nel caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza naturale o anticipata è dovuta un'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e fermo restando il diritto della Regione di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

Capo III

ATTRIBUZIONI DI IMMOBILI REGIONALI IN USO GRATUITO, A CANONE RICOGNITORIO, A CANONE AGEVOLATO

Art. 25.

Attribuzione di immobili in uso gratuito o a canone ricognitorio

1. Gli immobili di proprietà regionale possono, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio, a favore dei seguenti soggetti:

a) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per le finalità istituzionali di queste ultime;

b) amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* o soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale o culturale, sportiva e ricreativa. Nel caso di soggetti aventi natura privatistica senza finalità lucrative dovrà essere data preventiva comunicazione alla commissione consiliare competente.

2. Di norma l'assegnazione in uso di beni a titolo gratuito o a canone ricognitorio non può avere una durata superiore ad anni cinque. Una durata maggiore può essere stabilita in relazione all'attività da svolgersi, alle eventuali opere da eseguirsi ed alle finalità da perseguire.

3. Nei casi di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio ogni intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile ed ogni imposta e tassa è di norma a carico del soggetto utilizzatore.

4. Si può far luogo ad attribuzione in uso gratuito di immobili regionali ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1:

a) se tali soggetti agiscono in condizioni di reciprocità;

b) in considerazione della particolare rilevanza dei progetti di cui al comma 1, cui alla lettera *b)*, così come promossi da detti soggetti;

c) quando la gratuità dell'uso dell'immobile sia dedotta in appositi atti convenzionali in ragione della specificità della finalità perseguita dall'utilizzatore del bene.

5. Se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, l'attribuzione in uso dell'immobile ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* che agiscono per le finalità ivi indicate può essere disposta a canone ricognitorio, determinato ai sensi dell'art. 26.

6. Alle attribuzioni in uso gratuito o a canone ricognitorio, per quanto diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni per l'attribuzione in uso a canone ordinario contenute nel capo II.

Art. 26.

Canone ricognitorio

1. Il canone ricognitorio rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà della Regione sul bene, la cui determinazione avviene senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ricavabili dall'utilizzo dell'immobile.



2. Il canone ricognitorio annuo è determinato in € 309,88. Se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 25, comma 3, l'ammontare del canone ricognitorio è determinato dagli uffici competenti in un importo annuo non superiore al 50 per cento del canone di mercato.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna i canoni ricognitori con cadenza quinquennale.

Art. 27.

Attribuzione in uso di immobili a canone agevolato

1. Al fine di operazioni di valorizzazione, riqualificazione e riconversione dei beni immobili di proprietà, non utilizzati a fini istituzionali, tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, la struttura regionale competente, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2 e all'art. 25, può procedere alla pubblicazione di bandi per l'attribuzione in uso dei beni medesimi a titolo oneroso, con contratti di concessione o di locazione, a canone agevolato.

2. Il bando può essere preceduto da una consultazione aperta al pubblico finalizzata a verificare eventuali manifestazioni di interesse da parte di investitori e operatori interessati, al fine anche di raccogliere proposte utili ad ottimizzare il progetto di valorizzazione.

3. La durata dell'attribuzione in uso e l'ammontare del canone sono in tali casi determinati dagli uffici competenti, tenuto conto degli investimenti effettuati dall'utilizzatore.

4. Ai contratti di concessione e di locazione a canone agevolato si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, ove compatibili, le disposizioni per l'attribuzione in uso a canone ordinario contenute nel capo II.

Capo IV

UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETÀ REGIONALE CONFISCATI

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 28.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 disciplinano la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per l'attribuzione in uso a terzi dei beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali in Piemonte, facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e non utilizzati per fini istituzionali ai fini del loro ottimale utilizzo sociale in coerenza con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli obiettivi di interesse pubblico che la Regione intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati compatibilmente con la destinazione fissata nel decreto dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Art. 29.

Elenco dei beni

1. I beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, ai fini della pubblicità prescritta dal vigente codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sono inseriti in un apposito elenco consultabile sul sito istituzionale della Regione, con indicazione delle vicende riguardanti l'assegnazione di ciascuno dei beni iscritti.

2. L'elenco deve contenere:

a) i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni;

b) i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione, in caso di assegnazione a terzi.

Art. 30.

Beneficiari

1. I beni di cui all'art. 29 che non sono destinati a scopi istituzionali propri dell'ente e non rientrano in accordi di programma o in intese istituzionali con altri enti pubblici, sono concessi in uso a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, che manifestano il proprio interesse secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 31.

Concessione in uso dei beni a terzi

1. I beni di cui all'art. 29 sono concessi ai soggetti beneficiari previa selezione pubblica e con apposito atto di concessione.

2. La convenzione che disciplina i rapporti tra concedente e concessionario prevede, oltre agli specifici diritti ed obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sull'utilizzazione del bene, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le imposte e tasse, le modalità di autorizzazione per eventuali modificazioni o addizioni al bene e le modalità del rinnovo.



Art. 32.

Procedimento e criteri di assegnazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza l'avvio della procedura di scelta del concessionario.

2. La volontà della Regione di concedere a terzi i beni di cui all'art. 29 è resa pubblica mediante avviso pubblico contenente ogni elemento utile all'identificazione del bene.

3. L'avviso pubblico è pubblicato sul portale della Regione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

4. L'istanza di concessione del bene, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata del progetto che il richiedente intende realizzare e contiene quanto specificato nel bando pubblico.

5. In caso di richiesta avanzata da più soggetti per il medesimo bene, il concessionario sarà individuato con una valutazione comparativa, sulla base dei criteri individuati nell'avviso pubblico, delle ipotesi progettuali presentate che dovranno tendere al miglioramento e allo sviluppo del bene e che siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità di legge in materia di beni confiscati.

6. Occorre valutare anche l'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e la sua capacità tecnico-organizzativa.

Art. 33.

Obblighi del concessionario

1. Sono a carico del concessionario:

a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;

b) l'obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;

c) l'obbligo di tenere costantemente informata la struttura regionale competente dell'attività svolta;

d) l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile;

e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e di ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

f) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul luogo di lavoro;

g) l'obbligo di informare tempestivamente la struttura regionale competente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene;

h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria e dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione. Se l'immobile è sottoposto alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004, deve essere rilasciata, a cura e spese del concessionario, la prescritta autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4 del medesimo decreto;

i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché degli eventuali oneri condominiali, anche straordinari, nonché delle imposte e tasse;

l) l'obbligo di trasmettere annualmente con nota scritta l'elenco dei soci e degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività e di comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

m) l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completi degli allegati di legge al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella dichiarata nel bando;

n) l'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensione cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma della Regione Piemonte, anche la seguente dicitura: «Bene confiscato alla criminalità organizzata nella Regione Piemonte»;

o) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso. Se al momento della riconsegna si riscontrano danni al bene concesso in uso, la struttura regionale competente chiede al concessionario l'immediata rimessa in pristino del bene. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando i costi al concessionario.

Art. 34.

Durata della concessione e rinnovo

1. La concessione ha una durata stabilita dalla Giunta regionale, commisurata al progetto da realizzare e all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non sarà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque non superiore ai dieci anni.

2. Può essere rinnovata alla scadenza su richiesta presentata dal concessionario almeno sei mesi prima della scadenza, ma solo previo atto autorizzativo della Giunta regionale, escludendosi il rinnovo tacito.

3. La struttura regionale competente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, con preavviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto.

Art. 35.


Divieto di subconcessione e di cessione della concessione

1. Il concessionario non può concedere a terzi, in subconcessione neanche parziale, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione.

Art. 36.

Controlli

1. La struttura regionale competente esercita il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dal medesimo, potendo procedere in qualsiasi mo-



mento ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documentazione, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e delle finalità della concessione.

Art. 37.

Decadenza e revoca

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione del relativo addebito, fatto salvo l'esercizio dell'azione risarcitoria:

a) per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravviene a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e regolamentari, alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti;

b) o per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizza il bene per un anno o nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene eventualmente previsti.

2. La concessione è inoltre revocata per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:

a) se dalle informazioni acquisite dal Prefetto sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso emergono a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;

b) se il concessionario perde taluno dei requisiti che giustificano la concessione;

c) se il concessionario cede a terzi, anche di fatto l'uso dell'immobile;

d) se sopravvengono cause che determinano per l'ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Norme regolamentari per l'utilizzo di particolari categorie di beni

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute in appositi regolamenti regionali concernenti l'utilizzo di particolari categorie di beni.

2. Aziende, agenzie, enti, enti strumentali, consorzi a partecipazione regionale, società in house e società a partecipazione regionale adeguano le loro attività ai principi del presente regolamento.

Art. 39.

Norma finale

1. Sono fatti salvi i provvedimenti ed i contratti anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando l'adozione dei criteri in esso contenuti alla prima scadenza utile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 23 novembre 2015

p. Sergio Chiamparino
Il Vice Presidente
ALDO RESCHIGNA

15R00542

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I 23 dicembre 2015 Anno XLVI - n. 22)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'affidamento dei servizi di cui all'art. 14, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le quote percentuali di cui all'art. 29.

5-ter. Le risorse per i servizi minimi, relative sia ai servizi di trasporto ferroviario che ai servizi di trasporto su gomma, sono assegnate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai decreti attuativi.».



Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 33/2013

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola «espleta» è sostituita dalla seguente: «avvia».

2. Alla fine del comma 3-*ter* dell'articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale».

3. Al comma 3-*quater* dell'articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016».

Art. 3.

Modifica all'art. 10 della l.r. 33/2013

1. Il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di trasporti, servizi sociali e bilancio, dal Sindaco della Città metropolitana, da un rappresentante politico unitario per le province di Imperia, Savona e La Spezia, dal Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Liguria, o da loro delegati politici e da un referente nominato dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 19 della l.r. 33/2013

1. Alla fine della lettera *a*) comma 1) dell'art. 19 della l.r. 33/2013, sono aggiunte le parole: «della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Esercito italiano, della Capitaneria di porto - Guardia costiera».

Art. 5.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della l.r. 18/2014, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18/2014, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La Regione verifica, in termini compatibili con quelli di cui ai commi 2 e 3, la revisione del lotto unico di cui all'articolo 14, comma 1, della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 22 dicembre 2015.

Data a Genova addì 22 dicembre 2015

TOTI

*(Omissis).***16R00153**

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 25.

Norme in materia di cimiteri per animali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I 23 dicembre 2015 Anno XLVI - n. 22)*IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità


1. La presente legge favorisce l'istituzione di cimiteri per animali di affezione nel territorio ligure, dettandone i criteri e disciplinandone le modalità.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, viene privilegiata l'iniziativa privata ed associativa.

Art. 2.

Destinatari

1. Nei cimiteri per animali di affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa statale ed europea.



Art. 3.

Autorizzazione

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta all'autorizzazione del Comune competente per territorio secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione.

2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

Art. 4.

Inumazione spoglie

1. Le spoglie di animali di cui all'articolo 2 possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti giudicati idonei dal Comune competente per territorio.

Art. 5.

Raccolta e trasporto spoglie

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Art. 6.

Norme di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione previsto all'articolo 3, nel quale sono altresì definite le modalità tecniche e operative del registro delle presenze.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 22 dicembre 2015

TOTI

(*Omissis*).

16R00154

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2015, n. 0219/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 2015 n. 43*)

IL PRESIDENTE

Visto il «Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia» emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.;

Richiamato, in particolare, l'articolo 5 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varietà di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali;

Atteso che in data 9 settembre 2015, con nota protocollata al n. 68665 del 15 settembre 2015, la Società Vivai Cooperativi Rauscedo, facendo seguito ad analoga richiesta formulata dall'Università degli studi di Udine in data 4 settembre 2015, n. 22745, protocollata al n. 66704, ha presentato un'istanza di inserimento delle varietà «Sauvignon Kretos», «Sauvignon Nepis», «Sauvignon Rytos», «Merlot Kanthus», «Merlot Khorus», «Cabernet Volos» e «Cabernet Eidos», corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del proprio decreto n. 0321/Pres./2003, come predisposta dal citato Ateneo;



Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* e che, pertanto, per le caratteristiche delle varietà proposte dalla Società Vivai Cooperativi Rauscedo le stesse possono essere classificate come varietà in osservazione;

Richiamato il disposto dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Atteso che ai sensi dell'art. 6 del proprio decreto n. 0321/Pres./2003, le varietà di viti in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impegno della menzione «Indicazione geografica tipica»;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere, in accoglimento della richiesta formulata dalla Società Vivai Cooperativi Rauscedo, alla modifica del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, mediante sostituzione della tabella 10-*bis* recante le varietà di viti per uve in osservazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1974;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321.

Art. 1. Sostituzione della tabella 10-*bis* allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003.

Art. 2. Entrata in vigore

Allegato A Sostituzione della tabella 10-*bis* allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003

Art. 1.

*Sostituzione della tabella 10-*bis* allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003*

1. La tabella 10-*bis* allegata al decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla tabella 10-*bis* di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A (RIF. ALL'ART. 1)

Sostituzione della tabella 10-*bis* allegata al decreto del Presidente della Regione 321/2003 «Tabella 10-*bis* (riferita all'art. 6)

Varietà di viti per uve da vino classificate come varietà in osservazione

Nome Vitigno	Codice Registro nazionale	Sinonimo
Vitigni a bacca bianca		
Fleurtai	497	UD-34.111
Soreli	500	UD-34.113
Sauvignon Kretos	844	UD-76.026
Sauvignon Nepis	845	UD-55.098
Sauvignon Rytos	846	UD-55.100
Vitigni a bacca rossa		
Julius	498	UD-36.030
Cabernet Eidos	840	UD-58.083
Cabernet Volos	841	UD-32.078
Merlot Kanthus	842	UD-31.122
Merlot Khorus	843	UD-31.125

16R00113



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 ottobre 2015, n. 0220/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale a erogare contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Viste le tipologie di aiuti in favore delle imprese attive nel settore della pesca ed dell'acquacoltura previste al capo III del regolamento (UE) n. 1388/2014;

Vista la Comunicazione della Commissione europea «Orientamenti per l'esame degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 217/1 del 2 luglio 2015;

Atteso che le condizioni per la concessione degli aiuti nell'ambito del regolamento UE n. 1388/2014, delle quali si è avuto riguardo nel presente regolamento regionale, sono allineate a quelle stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che, conseguentemente, anche le misure di aiuto previste dal regolamento regionale devono essere applicabili non oltre il 31 dicembre 2020, data di scadenza dei regolamenti (UE) n. 1388/2014 e (UE) n. 508/2014;

Richiamati gli articoli 67, 68 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante tra l'altro disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca, concernenti i requisiti dei costi ammissibili ai contributi previsti dal medesimo Fondo;

Considerato che, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 1388/2014, i regimi di aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al Capo I tra le quali rientra l'obbligo di pubblicazione e di informazione relativa a ciascuna misura di aiuto esentata previsto dall'art. 9;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1964;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.


Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

(Omissis).



Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), i criteri e le modalità per la concessione di contributi annuali alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura regionale per l'attuazione di programmi annuali di attività a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L369 del 24 dicembre 2014.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale che rispettano le condizioni di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

Programmi di attività ammissibili a contributo

1. I programmi annuali di attività di cui all'art. 1 prevedono la realizzazione di attività coerenti con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1388/2014 ed in particolare con una o più delle fattispecie di aiuto previste al capo III; tali iniziative sono finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca di cui al regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e delineati dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

2. Sono ammissibili a contributo i programmi di attività che prevedono:

a) programmi diretti a introdurre innovazioni tecniche, nuovi processi produttivi ed attrezzature migliorative dell'attività di pesca e acquacoltura, dell'attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura o diretti a predisporre studi di fattibilità tecnica di nuovi processi e prodotti;

b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per la multifunzionalità e la diversificazione e programmi per la gestione ecosostenibile delle risorse ittiche;

c) programmi finalizzati a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino, alla conservazione e all'incremento delle risorse ittiche marine;

d) programmi finalizzati a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di marchi di qualità, nonché l'utilizzo delle catture indesiderate;

e) programmi per l'avviamento di giovani pescatori e per la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

f) programmi finalizzati allo sviluppo commerciale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;

g) programmi di servizi di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale delle attività di pesca e acquacoltura, sulle strategie aziendali e di mercato;

h) programmi di formazione professionale, di aggiornamento tecnico-economico per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi e dei dipendenti delle altre imprese ittiche;

i) programmi per l'attuazione di misure di carattere sanitario, per la promozione della salute e della sicurezza nell'attività di pesca e acquacoltura e per la salvaguardia del consumatore.

Art. 4.

Contenuto dei programmi di attività

1. Il programma di attività contiene una relazione illustrativa che fornisce informazioni chiare, esaurienti e dettagliate su:

a) tipologia di programma da attuare in relazione alle fattispecie finanziabili di cui all'art. 3;

b) singole attività attraverso le quali si articola il programma, con la specificazione delle modalità attuative;

c) destinatari delle attività previste dal programma e della ricaduta economica sul territorio regionale delle medesime;

d) indicatori idonei a consentire la verifica delle attività realizzate e dei risultati incentivanti previsti dal programma;

e) piano di spesa dettagliato per ogni attività e singola voce di spesa.

2. La durata massima dei programmi di attività è di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.

3. L'ammontare massimo del contributo regionale richiedibile per l'attuazione di ciascun programma di attività non può superare l'importo di trenta mila euro.

4. Su espressa richiesta del beneficiario del contributo, motivata da eventi eccezionali o da cause non imputabili al medesimo, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato con atto del Servizio caccia e risorse ittiche per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 5.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'associazione di cui all'art. 2 secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento corredata dai seguenti documenti:

a) una copia dello statuto dell'associazione;

b) il programma di attività di cui all'art. 4.


2. La domanda, completa della relativa documentazione, è spedita a mezzo PEC all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentata direttamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche, via Sabbadini, 31 - 33100 Udine; in caso di invio a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione.

3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato annualmente con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione.

Art. 6.

Valutazione dei programmi di attività e concessione del contributo

1. Il Servizio caccia e risorse ittiche verifica la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di contributo accertando la tempestività della presentazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione nonché la pertinenza dei programmi di attività con una o più delle fattispecie previste all'art. 3, comma 2.



2. Il Servizio caccia e risorse ittiche valuta i programmi di attività presentati con le domande di contributo sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati:

- a) efficacia delle attività previste in relazione alla multifunzionalità: punti 1-10;
- b) coerenza delle attività previste con le finalità e gli obiettivi fissati dall'art. 3: punti 1-20;
- c) congruità delle voci di spesa rispetto alle attività proposte: 1- 10;
- d) innovatività del programma: punti 1-20;
- e) positiva ricaduta per gli operatori del settore: punti 1-20;
- f) presenza di cofinanziamento del beneficiario: < = 10% punti 10 > 10% punti 20.

3. La valutazione dei programmi è compiuta da una commissione di valutazione nominata, con proprio decreto, dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, il quale la presiede. I componenti della commissione sono individuati tra i dipendenti della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

4. La procedura applicata per la valutazione dei programmi è quella prevista dall'art. 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Sono ammessi a contributo i programmi di attività inseriti nella graduatoria approvata dal Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. La concessione del contributo avviene nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate.

6. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione dei contributi è di sessanta giorni decorrenti dal termine finale di presentazione delle domande.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Le spese previste dai programmi di cui all'art. 3 e ammissibili a contributo sono:

- a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi;
- b) spese per iniziative promozionali dirette ai consumatori, per attività di informazione, per la realizzazione di pubblicazioni, di elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;
- c) spese per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;
- d) spese per attività di informazione, formazione e qualificazione del personale e degli associati;
- e) spese per ricerche, indagini, studi e consulenze, compresi gli studi di fattibilità e le spese per il noleggio di attrezzature necessarie alle sperimentazioni.

2. Gli studi di fattibilità e i servizi di consulenza professionale sono forniti da organismi scientifici, accademici o da professionisti abilitati iscritti ad una albo o elenco professionale.

Art. 8.

Modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività inseriti nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 5.

2. La liquidazione del contributo è subordinata alla conclusione delle attività previste dai programmi nei termini stabiliti dal decreto di concessione ed alla presentazione della rendicontazione di cui all'art. 9.

3. Su richiesta delle associazioni beneficiarie, può essere disposta l'erogazione in via anticipata del contributo nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma erogata. La garanzia fideiussoria è svincolata successivamente all'erogazione del saldo del contributo.

Art. 9.

Rendicontazione

1. Al fine dell'erogazione del saldo del contributo le associazioni beneficiarie, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dai programmi, presentano al Servizio caccia e risorse ittiche una relazione finale attestante l'attività svolta con allegata la documentazione tecnico-contabile delle spese sostenute, debitamente annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario in ordine alla corrispondenza della documentazione presentata agli originali.

Art. 10.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a sostegno delle medesime spese.

Art. 11.

Regime di aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) 1388/2014.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2015 le domande di contributo sono presentate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e si applica fino al 31 dicembre 2020.



Allegato A

(riferito agli artt. 2 e 5)

Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

DOMANDA DI CONTRIBUTO

ai sensi del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Il sottoscritto

Dati del richiedente			
Cognome	Nome	Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via		n.
	Cap.	Città	Prov.
Telefono	Fax	E-mail	

in qualità di presidente/legale rappresentante di

Dati dell'Associazione			
Denominazione		Forma giuridica	
Descrizione dell'attività principale del soggetto richiedente			
Indirizzo sede legale			
Via		n.	
Cap.	Città	Prov.	
P.IVA		Cod. fiscale	
Telefono	Fax	E-mail	
Referente (cognome nome)	Tel. - cell.	E-mail	


CHIEDE

la concessione del contributo regionale per la realizzazione del seguente Programma di attività:

Titolo del Programma di attività	
----------------------------------	--



Tipologia del Programma	Il Programma di attività proposto è coerente con la tipologia prevista dalla lettera/lettere _____ dell'art. 3, comma 2 del regolamento.	
Costo totale Programma di attività	€ _____, _____	
Contributo richiesto	€ _____, _____	
Partecipazione finanziaria del soggetto richiedente	€ _____, _____	pari al _____% del costo totale
Breve descrizione		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
Tempi e fasi di realizzazione (data inizio intervento - data conclusione intervento)		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il ____ / ____ / ____
residente a _____ via e numero _____ Prov. _____
in qualità di _____ dell'associazione del settore della
pesca professionale e/o dell'acquacoltura operante in Regione Friuli Venezia Giulia e avente rilevanza nazionale

Cod. Fisc. _____ P. IVA _____

ai fini della presentazione della domanda di contributo previsto dal Regolamento emanato in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma: congiunta disgiunta
sono affidate a _____
2. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA:
 - recuperabile, anche parzialmente
 - non recuperabile ai sensi della seguente norma giuridica: _____
3. che non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
4. di essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza, ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;



6. di applicare il C.C.N.L. di categoria _____ (indicare il contratto applicato) e di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione vigente. Al fine del controllo della regolarità contributiva si attesta che le proprie posizioni contributive sono:

Posizione INPS		SEDE DI	
Posizione INAIL		SEDE DI	
Altro		SEDE DI	

7. di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
8. l'impegno a realizzare il Programma di attività nel rispetto delle necessarie autorizzazioni o prescrizioni;
9. a) di **non aver richiesto** per la realizzazione del suddetto Programma di attività altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi;
- b) di **aver richiesto** la/le seguente/i misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie sul medesimo Programma di attività:

Ente concedente	normativa di riferimento	importo contributo richiesto	importo spesa

10. di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro ente pubblico per la medesima iniziativa;
11. di **non aver ottenuto** per la realizzazione del suddetto Programma altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi;
12. l'impegno a coprire con fondi propri la quota della spesa cofinanziata dall'Associazione per la quale non intervenga il contributo regionale e di assicurare in tal modo la totale realizzazione del Programma di attività ammesso a contributo;
13. di impegnarsi a divulgare in forma gratuita a tutti gli operatori del settore ittico, indipendentemente dall'appartenenza dei medesimi all'Associazione, tutti i risultati delle ricerche o delle sperimentazioni compiute in esecuzione dei Programmi di attività ammessi al contributo regionale;
14. di impegnarsi a riportare in tutte le pubblicazioni cartacee o digitali relative alle ricerche o alle sperimentazioni compiute, l'indicazione della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio caccia e risorse ittiche quale ente sovvenzionatore della spesa sostenuta.
15. di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accredito sul c/c bancario n. _____ intestato a _____



presso _____

Cod. IBAN _____

16. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui D.L. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo;
17. di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ad opera dei funzionari incaricati dell'Amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
18. di allegare alla presente domanda la seguente **documentazione prevista** dall'art. 5 del regolamento:
- copia dello statuto dell'Associazione
 - Programma di attività (art. 4 del regolamento)

SI IMPEGNA

In caso di concessione del contributo:

- a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa incidere sulla completa realizzazione del Programma di attività;
- per le finalità del presente contributo, a conservare in un fascicolo tutta la documentazione relativa all'erogazione del contributo regionale in oggetto, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli nelle forme e nei tempi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (10 anni);

Data _____, li ____ / ____ / _____

Il Legale Rappresentante¹

¹ Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38, c.2 DPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 25.

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 39 al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

FINALITÀ

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia individua misure per la manutenzione della normativa regionale in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, il mantenimento di misure contributive assegnate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche rispondenti anche alle mutate esigenze del sistema territoriale.

TITOLO II

TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA

DEL TERRITORIO

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA

DI BIODIVERSITÀ

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 7/2008

1. All'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico re-gionale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).»;

b) al comma 2 le parole «attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria»;

c) la lettera *d)* del comma 2 è abrogata;

d) al comma 3 la parola: «urbanistica» è soppressa;

e) al comma 5 le parole «, sentita la Commissione consiliare competente» sono soppresse;

f) al comma 6 le parole «pianificazione urbanistica» sono sostituite dalle seguenti: «pianificazione»;

g) al comma 7 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

h) al comma 8 le parole «regolamentari e amministrative» sono soppresse;

i) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e negli altri casi di cui al comma 11-bis»;

j) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.».



TITOLO III
GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo I

FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI

Art. 3.

Anticipazioni finanziarie per progettazione di opere pubbliche. Modifiche all'art. 4, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2014

1. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie, in numero massimo di una per ente locale, finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche.»;

b) il comma 55 è sostituito dal seguente:

«55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello in un'unica soluzione, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono erogate compatibilmente con le esigenze degli spazi patto dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto in visione. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto. In seguito alla restituzione dell'anticipazione finanziaria l'ente locale può presentare una nuova domanda.».

2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 54, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2144 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Anticipazioni finanziarie agli enti locali finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche - concessioni di crediti ad amministrazioni locali".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Art. 4.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche

1. All'art. 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regione in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 3 le parole «, per gli anni 2014 e 2015,» sono soppresse;

b) al comma 3 dopo le parole «concessi ai soggetti privati» sono inserite le seguenti: «e pubblici».

2. All'art. 8 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

b) al comma 5 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia)».

3. In relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015 all'unità di bilancio 7.2.2.1132 nella denominazione del capitolo 4208 le parole «per l'acquisto, nonché per i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della nuova sede» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione».



4. In considerazione della necessità di adeguata comparazione dell'interesse pubblico alla celerità del procedimento amministrativo con l'esigenza di efficacia dell'azione amministrativa, in relazione ai finanziamenti concessi dalle Province in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), in data antecedente all'1 gennaio 2009, l'ente locale beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione dell'intervento, esclusivamente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante:

a) la regolarità dei rapporti tra l'ente e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

b) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;

c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento, ammissibile al contributo regionale.

5. Qualora con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale sia autorizzata la variazione della destinazione di incentivi pluriennali concessi dalla Regione a favore di enti locali per finanziare interventi diversi da quelli oggetto degli originari provvedimenti di concessione, la struttura competente, su espressa richiesta del beneficiario, può confermare la concessione degli incentivi, anche nel caso in cui l'ente sia privo, per le nuove opere individuate, di attestazione concernente la copertura finanziaria corrispondente alle quote non erogate. In tali casi il mantenimento dei benefici regionali è condizionato all'accesso al Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali, di cui all'art. 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 5.

Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.».

2. Per le finalità derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4-bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9409 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per l'Organismo Tecnico Regionale".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 16/2009

1. All'art. 3 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole «per la costruzione in zona sismica» sono sostituite dalle seguenti: «per le costruzioni.»;

b) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, capo II»;

d) la lettera c-bis) del comma 3 è abrogata.

2. L'art. 9 della legge regionale 16/2009 è abrogato.

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

«2-ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.».

Art. 7.


Modifiche alla legge regionale 14/2002

1. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«9-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria.».

2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 51 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«1-quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.».



3. Dopo il comma 5 dell'art. 51-*bis* della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.».

4. All'art. 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «è commisurato alla spesa» sono sostituite dalle seguenti: «è concesso sulla spesa»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.»;

c) al comma 6-*bis* le parole «e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2» sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «per le seguenti fattispecie: 1) progettazione; 2) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo» sono sostituite dalle seguenti: «per importi non inferiori al 20 per cento del contributo»;

b) alla lettera b) le parole «è disposta» sono sostituite dalle seguenti: «può essere disposta» e dopo le parole «di emissione del provvedimento stesso.» sono aggiunte le seguenti: «In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).».

6. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «contestualmente all'atto di concessione» sono soppresse;

b) dopo le parole «euro 155.000» sono aggiunte le seguenti: «previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori».

Art. 8.

Disposizioni per l'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 14/2002

1. Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denomi-

nati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all'art. 11 della legge regionale 14/2002, vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico.

2. Con il regolamento di esecuzione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono disciplinate modalità e criteri di ripartizione nei periodi transitori degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 9.

Conferma contributi al Comune di Remanzacco

1. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dal patto di stabilità e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Remanzacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi con decreti, 16 febbraio 2009, n. 102, e 4 ottobre 2012, n. 4667, al medesimo Comune, ai sensi dell'art. 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e concernenti il finanziamento di lavori sulle aree contigue "Broilo" e "Bertoni", per la realizzazione di un intervento integrato e congiunto nell'ambito della riqualificazione del centro storico di Remanzacco.


2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Remanzacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.

Art. 10.

Conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sesto al Reghena il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto 21 ottobre 2009, n. 2139/ALP 5SP1, e confermato con decreto, 16 gennaio 2014, n. 33/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati in attuazione dell'art. 6, comma 222-*bis*, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Sesto al Reghena, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.



3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 11.

Conferma contributi al Comune di Codroipo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso con decreto, 21 aprile 2009, n. 307, al Comune di Codroipo, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione urbanistica di Piazza Garibaldi a Codroipo, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente all'acquisizione delle aree e immobili e a quanto realizzato con riguardo a tale opera.

2. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche che l'ente beneficiario ha segnalato essere volte a garantire la pubblica incolumità, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare le residue risorse contributive disponibili a seguito della rendicontazione del finanziamento effettuata in base al comma 1, nonché il contributo pluriennale concesso con decreto 15 ottobre 2013, n. 5518, per il completamento delle medesime opere inerenti Piazza Garibaldi, per la diversa destinazione all'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento del teatro comunale di Codroipo.

3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Codroipo presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso il teatro comunale, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 2.

Art. 12.

Conferma contributi al Comune di Udine

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei seguenti contributi:

a) per i lavori di "ristrutturazione e adeguamento alle norme per l'ottenimento C.P.I. dello Stadio Friuli" concesso al Comune di Udine con decreto 7 settembre 2006, n. 2631/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 11 novembre 2013,

n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);

b) per i lavori di "ampliamento e ristrutturazione del Palasport Carnera" concesso al Comune di Udine con decreto 15 novembre 2006, n. 4444/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 30 novembre 2015, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma dei contributi, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 14/2002. La struttura competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa i termini perentori di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese.

Art. 13.

Conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste

1. Al fine di conciliare le mutate priorità e esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale costante di 20.000 euro annui, concesso ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, con decreto 30 aprile 2013, n. 1189/CULT 5SP, e originariamente finalizzato all'esecuzione dei lavori di "sistemazione complessiva campo sportivo Ponziana - 1° lotto", per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.


2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Trieste, entro il 30 novembre 2015, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 14/2002.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 14.

Contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Palmanova per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri.



2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2098 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova, per il completamento dei lavori e l'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri".

4. All'onere complessivo di 60.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2099 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana".

8. All'onere complessivo di 100.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 15.

Conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contri-

buto ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "ampliamento spogliato campo sportivo della frazione Priuso", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'art. 68, comma 5, della legge regionale 14/2002.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 16.

Conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 19.871,17 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), con decreto 19 dicembre 2008, n. 4684/Cult, per l'intervento di "restauro e conservazione sito Torre Moscarda", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'art. 68, comma 4, della legge regionale 14/2002.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 5.000 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 26 novembre 2008, n. 4236/Cult, per la realizzazione dell'intervento "ex chiese di San Giacomo e San Nicolò ora sale pubbliche sistemazione e adeguamento".

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni cul-



turali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 17.

Contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa

1. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e per favorire l'afflusso turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione finalizzata al recupero di alcune aree degradate nel centro storico, attualmente in stato di abbandono.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3104 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione, finalizzata al recupero di aree degradate nel centro storico".

4. All'onere complessivo di 20.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 90.000 euro al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo, attualmente in stato di abbandono.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3105 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo".

8. All'onere complessivo di 90.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e dei servizi alla collettività, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la prima sistemazione dell'area centrale della frazione di Seveglia-no, sede comunale, attualmente in stato di abbandono.

10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, la domanda corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la sistemazione dell'area centrale della frazione di Seveglia-no".

12. All'onere complessivo di 10.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 18.

Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della legge regionale 8/2003 di 17.500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.



2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo;

b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;

c) cronoprogramma dell'intervento, così come previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

3. Il Comune di Staranzano, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.

Art. 19.

Completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale

1. Per le finalità previste dai commi 40 e 41 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9408 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale - fondi terremoto".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 20.

Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1. Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.

2. Per accedere alla sospensione di cui al comma 1 il debitore deve essere in condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, in conseguenza del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, nel corso dei tre anni antecedenti la richiesta:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;

c) stipulazione di accordi aziendali o sindacali che abbiano comportato una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 30 per cento;

d) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che abbia ridotto il reddito da lavoro dipendente del nucleo familiare di almeno il 30 per cento;

e) cessazione di attività di lavoro autonomo o d'impresa, a seguito di una riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali in misura non inferiore al 30 per cento;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare di almeno il 30 per cento o l'impiego di una quota non inferiore al 30 per cento del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.

3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.

4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.


5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 21.

Rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1. In caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli



80 e 94 della legge regionale 75/1982 intestate a persone fisiche, non si procede al recupero delle somme dovute per interessi di mora di importo inferiore a venticinque euro per ogni rata semestrale.

Art. 22.

Contributo all'Università degli studi di Trieste per il completamento del teleriscaldamento

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo pari a 150.000 euro a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia universitaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del quadro economico approvato dal Consiglio di amministrazione e del cronoprogramma delle opere.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo all'Università degli studi di Trieste a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1".

4. All'onere complessivo di 150.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 23.

Concessione contributi inerenti al sostegno delle locazioni di cui all'art. 6 della legge regionale 6/2006

1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2015 ai Comuni che hanno presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine fissato dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale), ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui al comma 1, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b),

del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 149/2005.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.931,94 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 3230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 24.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 6/2003

1. Dopo il comma 1.1 dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

«1.1-bis. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.».

Art. 25.

Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale, erogato in un'unica soluzione, per l'acquisizione in proprietà della prima casa, pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 10.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6/2003 già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alla fattispecie di cui all'art. 24.

2. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'art. 5 della legge regionale 6/2003, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.

3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data medesima.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000. Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di



salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

5. L'onere derivante dal comma 1 fa carico alle disponibilità del Fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 6/2003.

Art. 26.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 44/1985

1. All'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo le parole «Piano urbanistico regionale generale» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali.»;

b) al secondo comma le parole «A, come sopra definite» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire realizzate in attività edilizia libera ai sensi del comma 1 sono in ogni caso soggette all'obbligo di comunicazione al Comune di cui al comma 5 e l'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 51, comma 4-bis.».

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 19/2009 le parole «Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'art. 16, comma 5-bis, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività».

3. La lettera b) del comma 8 dell'art. 29 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: «b) dall'art. 10-bis, comma 1, lettere c), d) ed e), del regolamento di attuazione di cui all'art. 2;».

4. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole «di ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «, restauro o risanamento conservativo»;

b) alla lettera c) dopo le parole «esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;» sono aggiunte le seguenti: «oltre tale misura, il contributo di cui all'art. 29 è dovuto per la sola quota eccedente;».

5. Dopo il comma 3-bis dell'art. 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«3-ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall'art. 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell'art. 2, in relazione alla destinazione d'uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell'unità immobiliare o edificio oggetto dell'intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all'art. 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all'art. 2.».

6. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

b) le parole «25 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «30 centimetri»;

c) le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).».

7. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di 20 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «di 25 centimetri»;

b) le parole «di 25 centimetri» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 centimetri»;

c) le parole «dall'art. 11 del decreto legislativo 115/2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 14 del decreto legislativo 102/2014».

8. Dopo l'art. 64 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 64-bis (Rinvio dinamico). — 1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.».

Art. 28.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 12/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), le parole «previsti dalla riforma urbanistica regionale,» sono soppresse.



TITOLO IV
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,
TELECOMUNICAZIONI

Capo I

INTERVENTI DI VIABILITÀ E DI SICUREZZA
STRADALE

Art. 29.

Contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovia Alpe Adria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovia Alpe Adria nel tratto montano".

4. All'onere complessivo di 25.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 30.

Contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Vito al Torre un contributo straordinario per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3838 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Torre per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio".

4. All'onere complessivo di 35.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 31.

Riqualficazione della strada statale 13 e della strada regionale 56

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo studio e la progettazione generale della ri-qualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56, nei tratti da ristrutturare, secondo le indicazioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.


Art. 32.

Contributo straordinario per interventi di viabilità nel Comune di Sacile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva afferente la realizzazione della "circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo- Pasiano", limitatamente all'intervento afferente alla realizzazione del collegamento tra la strada statale n. 13 Pontebbana e la strada provinciale n. 50 di Sacile, in Comune di Sacile, per l'accertata mancanza di un interesse regionale all'intervento.

2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale al Comune di Sacile, pari a 3.500.000 euro, per interventi di viabilità di interesse locale da realizzare entro il territorio comunale.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustra-



tiva e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 avviene secondo stati di avanzamento lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3629 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per interventi di viabilità di interesse locale".

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1173 e del capitolo 9692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 33.

Conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moimacco il contributo di 12.500 euro concesso ed erogato con decreto 15 ottobre 2007, PMT/748/VS.0.14.2, per interventi in materia di sicurezza stradale, quale rimborso di quota parte di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alle vie Chiarandis e Butinius complementare delle ciclovie regionali FVG - 1 e FVG - 3 da realizzare nell'ambito degli interventi dell'Associazione intercomunale del Cividalese.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moimacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione sullo stato di avanzamento dell'opera. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 23/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

«2-bis. In coerenza con i principi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo co-

dice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62-bis e 62-ter.».

2. Dopo l'art. 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-bis (Procedura di classificazione delle strade). — 1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.

2. La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentiti gli enti territoriali interessati.

3. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale.

Art. 62-ter (Declassificazione delle strade). — 1. Alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.

2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 62-quater (Passaggi di proprietà fra Regione, Province e Comuni). — 1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.

2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA

DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 35.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 3/2011

1. Al comma 6 dell'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), le parole «da cinque a venti anni,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a venti anni,».



Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELLA PORTUALITÀ

Art. 36.

Progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro

1. Al fine di assicurare la disponibilità di infrastrutture logistiche per la manutenzione del comprensorio lagunare di Grado e Marano e la valorizzazione di Porto Nogaro, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a subentrare al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno nella realizzazione dei progetti, adeguatamente aggiornati, relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse già assegnate al Consorzio sono confermate in capo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per l'esecuzione diretta dei relativi interventi, a seguito della revoca dei contributi concessi ma non erogati.

3. Per le finalità previste dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

TITOLO V

FINANZA LOCALE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 37.

Modifica all'art. 19 della legge regionale 18/2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è inserito il seguente:

«3-bis. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dal 2018.»

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

Art. 38.

Abrogazioni

1. Il comma 57 dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogato.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 ottobre 2015

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00013

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 2015, n. 36.

Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015)

(*Omissis*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.



Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 25/2011

1. All'art. 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all'art. 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione.».

2. All'art. 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis» e le parole «riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE» sono soppresse;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.»;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1-bis. L'utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione. L'utente ha facoltà altresì di dare il consenso scritto affinché il Servizio regionale competente possa accedere alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1-bis, comunicate dall'utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell'ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle Informazioni.

1-quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l'impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1-bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 7/2003, a partire dalla data di rilascio della concessione.

1-quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termine di cui al comma 1-ter, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.».

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 25/2011 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Rilascio di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica). — 1. Per le domande di concessione di grandi derivazioni d'acqua ad uso irriguo già presentate ai sensi del R.D. 1775/1933 e s.m.i. e del Regolamento regionale 3/2007 dai Consorzi di Bonifica per l'impiego nelle loro competenze, l'Autorità regionale concedente emette provvedimento finale entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le domande di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua, redatte ai sensi del Regolamento regionale 3/2007 l'Autorità regionale competente emette entro diciotto mesi la determinazione finale in ordine alla domanda presentata. I Consorzi di Bonifica sono obbligati al pagamento dei canoni per le quantità di acque concesse secondo gli usi cui vengono destinate, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 e quelle dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché delle norme di cui alla presente legge e della legge regionale 4/2012.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 38/2013

1. All'art. 1 (Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. a) del comma 1, dopo le parole «dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni»;

b) alla lett. b) del comma 1, le parole «di potenza nominale media di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'art. 12 della legge regionale 25/2011 e successive modificazioni»;

c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'art. 2 (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della legge regionale 38/2013 la parola «demaniali» è soppressa.

3. Al comma 1 dell'art. 3 (Norma finanziaria) della legge regionale 38/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono destinate secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 8, della legge regionale 7/2003.».



Art. 3.

Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua

1. Nelle more della classificazione di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all'art. 94, comma 5, lett. b), della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all'autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua di cui all'Allegato A.

2. Nelle more della definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge regionale 81/1998, delle forme di compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all'art. 94, comma 5, della legge regionale 7/2003, nonché delle modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalità di contribuzione finanziaria di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904.

Art. 4.

Norma interpretativa dell'art. 23 della legge regionale 81/1998

1. A far data dall'entrata in vigore della legge regionale 81/1998 e come confermato dalla modifica del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Regione non è più competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, fatte salve le previsioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 94 della legge regionale 7/2003 e successive modificazioni.

Art. 5.

Spese di istruttoria del demanio idrico

1. Le entrate derivanti dalle spese di istruttoria di cui al capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con l'art. 92, comma 2, lett. e), della legge regionale 7/2003, possono essere destinate anche alle missioni di natura ispettiva svolte dal personale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, con istituzione di specifico capitolo di spesa «Missioni di natura ispettiva del personale del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali».

Art. 6.

Disciplina dell'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. Il presente articolo, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti e sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.

2. La disciplina di cui al comma 1 è emanata al fine di:

a) assicurare la realizzazione tempestiva degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici recettori;

b) garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti oggetto di intervento;

c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualità dei corpi idrici recettori.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse.

4. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:

a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;

b) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 agosto 2010, n. 614;

c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cro-



noprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;

d) l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici;

e) l'istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a) contengono le modalità e i tempi degli allacci, all'impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all'attivazione di presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b).

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 1/2003

1. Per le medesime finalità di cui all'art. 8, all'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d'Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l'art. 152 del D.Lgs. 152/2006.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 31/2010

1. Al fine di uniformare la disciplina regionale a quella nazionale vigente in materia di disciplina degli scarichi, fermo restando quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, alla legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 e la tabella A di cui all'Allegato alla stessa legge sono abrogati;

b) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Applicazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche*). — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano, per gli aspetti relativi alle procedure di assimilazione, nei soli casi indicati all'art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)».

c) all'art. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati corpi idrici superficiali:

a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico chiaramente identificato sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Abruzzo;

b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella cartografia IGM o CTR, che siano collegati in modo permanente senza soluzione di continuità a quelli rappresentati nella stessa.

3-ter. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 3-bis.

3-quater. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis. Per gli scarichi di cui all'art. 124, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, non considerati scarichi su suolo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico al fine di garantire la capacità autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee in particolare quelle ad uso idropotabile.».

Art. 9.

Modifica alla legge regionale 5/2015

1. Al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzese ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla legge regionale 9/2011, alla legge regionale 39/2014, alla legge regionale 2/2013, alla legge regionale 77/1999, alla legge regionale 9/2000, alla legge regionale 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».

Art. 10.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

ALLEGATO A

COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI
POLIZIA IDRAULICA
ED INTERVENTO SUI CORSI D'ACQUA

ELENCO

	Corso d'acqua	Competenza regionale
1.	Fiume Tronto	asta principale a confine con la Regione Marche
2.	Torrente Vibrata	dalla sorgente alla foce
3.	Fiume Salinello	dalla sorgente alla foce
4.	Fiume Tordino	dalla sorgente alla foce
5.	Torrente Vezzola	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
6.	Torrente Fiumicino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino
7.	Fiume Vomano	dalla sorgente alla foce
8.	Torrente Mavone	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Vomano
9.	Torrente Piomba	dalla sorgente alla foce
10.	Fiume Fino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tavo
11.	Fiume Tavo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Fino
12.	Fiume Saline	dalla confluenza Fino-Tavo alla foce
13.	Fiume Aterno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
14.	Torrente Raio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
15.	Fiume Vetoio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
16.	Fiume Vera	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno
17.	Fiume Sagittario	dal lago di Scanno alla confluenza con il fiume Aterno
18.	Fiume Gizio	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sagittario

19.	Fiume Pescara	dalle sorgenti alla foce
20.	Fiume Giardino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
21.	Fiume Tirino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
22.	Fiume Orta	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
23.	Fiume Lavino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
24.	Torrente Cigno	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
25.	Fiume Nora	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara
26.	Fiume Alento	dalla sorgente alla foce
27.	Fiume Foro	dalla sorgente alla foce
28.	Torrente Dendalo	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Foro
29.	Torrente Arielli	dalla sorgente alla foce
30.	Torrente Moro	dalle sorgenti alla foce
31.	Torrente Feltrino	dalla sorgente alla foce
32.	Fiume Sangro	dalla sorgente alla foce
33.	Fiume Aventino	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sangro
34.	Fiume Osento	dalla sorgente alla foce
35.	Fiume Sinello	dalla sorgente alla foce
36.	Fiume Trigno	asta principale al confine con la Regione Molise
37.	Torrente Treste	dalla sorgente alla confluenza con il fiume Trigno
38.	Fiume Liri	dalla sorgente al confine con la Regione Lazio
39.	Fiume Giovenco	dalla sorgente all'incile

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 novembre 2015

D'ALFONSO

15R00528



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 23 novembre 2015, n. 26, concernente: «Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017».

Nel Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 novembre 2015, numero straordinario n. 2, è stata pubblicata la legge regionale del 23 novembre 2015, n. 26, recante: «Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017».

Per mero errore materiale, è stata indicata la data del 23 novembre 2016 anziché 23 novembre 2015.

16R00079

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-017) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 4 2 3 *

€ 3,00

